Conto corrente con la posta **Anno 83° — Numero 212**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 9 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 976.

Modificazioni all'ordinamento dei Corsi allievi ufficiali piloti di complemento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 25 giugno 1941-XIX, n. 1136, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a loro domanda, i cittadini italiani che rispondono alle seguenti condizioni:

1) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;

2) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26° alla data stabilita dal bando di concorso;

3) debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero se già incorporati nella Regia aeronautica, debbano ancora ultimare la ferma di leva;

4) risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

5) abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero dell'educazione nazionale, equipollente ad uno dei titoli predetti;

6) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'aeronautica ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1136, è sostituito dal seguente:

« Gli allievi ufficiali piloti di complemento sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo d'istruzione della durata di tre mesi.

« Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano sono promossi al grado di sergente.

« Al termine del corso di pilotaggio, agli allievi che abbiano compiuto le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, nonchè superati gli esami teorici, se giudicati idonei, è conferita la nomina a pilota militare e contemporaneamente la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e con tale grado ultimano gli obblighi di servizio di cui all'art. 3.

« Agli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito la idoneità agli esami teorici, ovvero che siano giudicati non idonei al grado di sottotenente pilota di complemento, sarà conferita la nomina a pilota militare ed in tale qualità completeranno, col grado di sergente, gli obblighi di servizio assunti ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1136, è sostituito dal seguente:

« I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nel ruolo servizi, categoria governo, della Regia aeronautica con il grado raggiunto ».

Art. 4.

L'art. 8 della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1136, è sostituito dal seguente:

« Coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure che siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio, cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nel ruolo servizi, categoria governo, della Regia aeronautica col grado raggiunto; essi potranno però, far domanda, previa rinuncia al grado raggiunto, di partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti dal Ministero dell'aeronautica per allievi ufficiali di complemento non naviganti.

« In tal caso i dimessi potranno essere inviati in licenza straordinaria senza assegni in attesa di essere richiamati in servizio per l'assegnazione ai corsi allievi ufficiali di cui sopra.

« Il periodo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale pilota sarà considerato utile agli effetti del compimento della ferma di leva.

« Quelli invece che intendessero concorrere all'ammissione a corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito, potranno essere, a loro domanda, previa rinuncia al grado raggiunto, a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica, rimessi a disposizione dei distretti militari di appartenenza, oppure trasferiti alla leva di terra se appartenenti alla leva aeronautica ».

Art. 5.

E' data sanatoria per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se trattisi di giovani che avevano superato il 26° anno di età.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 luglio 1942-XX, n. 977.

Concessione di un contributo straordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000, da erogarsi in ragione di L. 1.000.000 all'anno, per dieci anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1942-43, per la concessione di un contributo all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, in Firenze.

Detto contributo è diretto ad assicurare il servizio del mutuo di L. 10.000.000 che l'Ente stesso deve contrarre con un Istituto di credito, da designarsi dal Ministro per le finanze, per l'ampliamento dei suoi impianti industriali.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e ad emettere le norme esecutive per la concessione e la estinzione del detto mutuo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 978.

Norme modificative ed integrative del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare la produzione del grano, della segale e dell'orzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti i grani a maturazione precoce od a maturazione normale o tardiva, i quali vengono conferiti all'ammasso entro il 15 settembre 1942-XX, è attribuita una maggiorazione di prezzo di L. 40 al quintale se prodotti nell'Italia meridionale e insulare e nelle provincie di Roma, di Littoria e di Frosinone, e di L. 20 al quintale se prodotti nel restante territorio del Regno.

Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, è abrogato.

Art. 2.

In aggiunta alla maggiorazione di prezzo stabilita nel precedente art. 1, per i grani conferiti all'ammasso entro il 10 luglio 1942-XX, è corrisposta la somma di L. 20 al quintale a titolo di rimborso di maggiori spese per l'accelerato conferimento.

Art. 3.

Per il grano della produzione 1942 destinato alla selezione per seme ed esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso, ai sensi del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, e del decreto Ministeriale 28 luglio 1936-XIV, è concesso ai produttori, a carico del bilancio dello Stato, un premio fisso di L. 20 a quintale, oltre che la maggiorazione di prezzo nella misura e per i grani indicati nel precedente art. 1, indipendentemente dall'epoca della consegna del prodotto alle ditte selezionatrici.

Il pagamento del suddetto premio è subordinato alla presentazione del prescritto certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e di un certificato dell'Ufficio provinciale dell'Ente economico della cerealicoltura, attestante che il quantitativo di grano da seme per il quale il premio viene richiesto, è destinato alla selezione per seme.

Restano fermi i premi di coltivazione e le integrazioni di prezzo dovuti ai produttori dalle ditte selezionatrici.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste le variazioni conseguenti alla applicazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, nonchè quelle per l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Sugli stanziamenti che saranno disposti per la applicazione dei predetti articoli 1, 2 e 3 possono essere concesse, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, anticipazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali ed all'Ente economico della cerealicoltura, i quali provvedono al pagamento della somma relativa.

L'art. 7 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, è abrogato.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto-legge citato nel precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« Nei territori di cui ai precedenti commi saranno, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, adottate particolari norme per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 agosto 1942-XX, n. 979.

Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti, il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire tre miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 980.

Organizzazione dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei territori recentemente annessi al Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2071, convertito nella legge 31 marzo 1930-VIII, n. 279, che istituisce gli Ispettorati compartimentali agrari;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1220, che istituisce in ogni provincia del Regno gl'Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327;

Visto il R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489;

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, che costituisce la provincia di Lubiana;

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, col quale sono stati sistemati i territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia, creando le nuove provincie di Spalato e Cattaro;

Visto il R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, col quale sono state stabilite le circoscrizioni territoriali delle provincie di Spalato e Cattaro;

Visti l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Ritenuta la necessità di istituire un Ispettorato compartimentale agrario per i Servizi delle nuove provincie ed un Ispettorato provinciale dell'agricoltura in ciascuna di esse;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Fiume un Ispettorato compartimentale agrario la cui competenza territoriale sarà stabilita a norma dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2071, convertito nella legge 31 marzo 1930-VIII, n. 279.

Art. 2.

Sono istituiti gl'Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Lubiana, Spalato e Cattaro con sede nei rispettivi capoluoghi di provincia.

All'istituzione di uffici staccati degli stessi Ispettorati in altri comuni delle provincie, quando la vastità del territorio e le particolari esigenze dell'agricoltura lo consiglino, potrà provvedersi a norma dell'art. 1, secondo comma, del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327.

All'istituzione di Sezioni specializzate per la difesa contro le malattie delle piante potrà provvedersi a norma dell'art. 26 del R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489. A tal fine il numero delle Sezioni stesse, contemplate dal citato articolo, è elevato a settantadue.

Art. 3.

Per il funzionamento degli uffici istituiti con i precedenti articoli sono portati in aumento nel ruolo tecnico dell'agricoltura (gruppo *A*) di cui alla tabella *B* allegata al citato R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, un posto di ispettore generale (grado 5°) e tre posti di ispettore superiore (grado 6°).

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 981.

Ammissione della Cassa di risparmio delle Provincie dalmate a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 21 febbraio 1942-XX, col quale è stata istituita in Zara la Cassa di risparmio delle Provincie dalmate;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio delle Provincie dalmate, con sede in Zara, è ammessa a far parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 982.

Erezione in ente morale della « Fondazione Alpino », con sede in Roma.

N. 982. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, la « Fondazione Alpino », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 983.

Erezione in ente morale della « Fondazione Carabiniere », con sede in Roma.

N. 983. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, la « Fondazione Carabiniere », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 984.

Erezione in ente morale della « Fondazione Corazziere », con sede in Roma.

N. 984. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, la « Fondazione Corazziere », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 985.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 985. R. decreto 11 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 10.000, capitale nominale di Consolidato 5 %, disposta in suo favore dalla Società Elettrica Padana di Ferrara, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome dell'Eccellenza « Italo Balbo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 24 agosto 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 206 del R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie;

Veduto lo statuto della Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, approvato con proprio decreto 7 ottobre 1936-XIV e modificato con decreto dell'8 maggio 1939-XVII;

Vedute le modificazioni allo statuto della predetta Banca deliberate dall'assemblea generale dei soci in data 21 marzo 1942-XX, nonchè quelle apportatevi dal presidente del Consiglio di amministrazione — con atto del 4 luglio 1942-XX, registrato a Milano il 6 luglio 1942-XX, al n. 429, vol. 647 — in forza di delega espressamente contemplata nella stessa deliberazione assembleare e su richiesta dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Ritenuta l'opportunità di modificare le norme dello statuto anzidetto allo scopo anche di uniformarle al nuovo Codice civile;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito (Sezione credito);

Decreta:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Banca Commerciale Italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, secondo il nuovo testo dello statuto medesimo, allegato al presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3465)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1942-XX.

Disciplina totalitaria dell'approvvigionamento e della distribuzione delle mandorle, nocciole, noci, pinoli e pistacchi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1941-XX, relativo alla disciplina della distribuzione degli olii di mandorle, nocciole, noci e degli olii vegetali purissimi denominati « olii tipo »;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1942-XX, recante norme per la disciplina della produzione e della distribuzione degli olii di semi;

Ritenuta la necessità di disciplinare in modo totalitario l'approvvigionamento e la distribuzione delle mandorle, delle nocciole, delle noci, dei pinoli e dei pistacchi;

Decreta:

Art. 1.

Le mandorle, le nocciole, le noci, i pinoli ed i pistacchi, sia in guscio che sgusciati, di produzione nazionale o d'importazione, salvo le eccezioni previste al successivo art. 2, sono vincolati e soggetti a disciplina di ammasso e non possono formare oggetto di atti di alienazione, a qualsiasi titolo, se non sulla base della disciplina stabilita nel presente decreto.

Sono risoluti i contratti stipulati sulla merce vincolata antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per la parte che non ha avuto esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione della merce.

E' vietata la vendita allo stato verde o semiverde delle mandorle, nocciole e noci.

Art. 2.

Sono esenti dal vincolo e dal conferimento all'ammasso i quantitativi dei prodotti di cui al precedente articolo esistenti presso i negozi di vendita al minuto, nonchè i quantitativi di mandorle e nocciole già assegnati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le quantità di mandorle, nocciole, noci, pinoli e pistacchi che possono essere trattenute complessivamente dal produttore per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, sono stabilite nelle seguenti misure massime annuali, alla cui formazione possono concorrere isolatamente o congiuntamente i prodotti per ciascuno dei seguenti gruppi:

1) per le mandorle, nocciole e noci: kg. 80 se con guscio, kg. 40 se sgusciate;

2) per i pinoli ed i pistacchi: kg. 10 se con guscio, kg. 5 se sgusciati.

I quantitativi di prodotti trattenuti dal produttore per uso familiare non possono essere posti in commercio.

Art. 3.

I pastoni e le farine non disoleate, derivanti dai prodotti di cui al precedente art. 1, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non possono formare oggetto di atti di alienazione se non in base ad assegnazioni disposte dal Ministero stesso.

Sono risoluti i contratti stipulati antecedentemente a norma del 2° comma dell'art. 1.

Le disposizioni, di cui ai precedenti comma, non si applicano ai pastoni ed alle farine derivanti da partite di mandorle e nocciole già assegnate dal Ministero predetto.

Art. 4.

I produttori di mandorle, nocciole, noci, pinoli e pistacchi hanno l'obbligo di presentare denuncia dei quantitativi di merce ottenuta entro 30 giorni dalla raccolta.

La denuncia, redatta su moduli conformi a quello annesso al presente decreto, e che verranno distribuiti a cura dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura, deve essere presentata, per la produzione ottenuta nel territorio del Comune capoluogo di Provincia, direttamente all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura, mentre, per la produzione ottenuta negli altri Comuni, al podestà, il quale nella sua qualità di presidente della Commissione comunale per l'alimentazione, procederà al controllo delle denuncie, trasmettendole poi con elenco riassuntivo, all'Ufficio provinciale dell'Ente predetto entro il 15 ed il 30 di ciascun mese.

Per la produzione ottenuta in più Comuni, il produttore è tenuto a presentare separata denuncia in ogni Comune di produzione.

Per la merce importata nel Regno, gli importatori dovranno farne immediata denuncia all'Ufficio centrale dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura.

Art. 5.

Coloro che, a scopo di commercio o per uso industriale, detengono, anche presso depositari, quantitativi dei prodotti di cui agli articoli 1 e 3, debbono denunciarne la consistenza posseduta alla mezzanotte del giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, entro 15 giorni dalla stessa data.

All'obbligo della denuncia, di cui al precedente comma, non sono tenuti i dettaglianti, nonchè i detentori di mandorle, nocciole e relativi pastoni e farine non disoleate, per i quantitativi di detti generi avuti in assegnazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La denuncia deve essere presentata per i prodotti giacenti nel territorio del Comune capoluogo di Provincia, direttamente all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura, mentre per i prodotti giacenti negli altri Comuni al podestà, il quale, nella sua qualità di presidente della Commissione comunale della alimentazione procederà al controllo delle denuncie, trasmettendole, nei dieci giorni successivi, all'Ufficio provinciale dell'Ente predetto, con elenco riassuntivo.

Art. 6.

L'Ente economico della ortoflorofrutticoltura provvede all'elaborazione dei dati contenuti nelle denuncie e trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un riassunto delle giacenze denunciate a norma dell'art. 5 e riepiloghi mensili per la produzione denunciata a norma dell'art. 4.

Art. 7.

I prodotti vincolati ai sensi dell'art. 1 debbono essere conferiti all'ammasso nei luoghi e nei termini stabiliti dagli Enti ammassatori, di cui al successivo art. 9 mediante avvisi pubblicati negli albi pretori dei Comuni o con altri mezzi atti a portarli a conoscenza degli interessati.

Il conferimento si perfeziona col rilascio del bollettino di cui all'art. 10 anche se il prodotto resta temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori sotto la propria responsabilità, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini di ammasso.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle operazioni di ammasso l'Ente economico della ortoflorofrutticoltura si avvale dell'opera e dell'attrezzatura tecnico-commerciale dei Consorzi agrari e della loro Federazione, i quali per tali compiti sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'Ente stesso.

Detti Consorzi corrispondono al conferente, all'atto stesso del conferimento, il prezzo che sarà determinato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ciascun genere a seconda delle varietà, dei requisiti di resa del prodotto e delle caratteristiche riferentisi alle relative classifiche stabilite dal Ministero stesso.

Art. 9.

Il produttore deve conferire i prodotti di cui al precedente art. 1 in guscio, salvo le mandorle, le quali possono essere conferite anche sgusciate.

Nel caso di conferimento delle mandorle in guscio, l'ente ammassatore procede alla determinazione della resa e qualità dei semi per la corresponsione al conferente del prezzo relativo.

L'Ente stesso potrà consegnare le mandorle in guscio o sgusciate, a seconda della richiesta dell'assegnatario; per le relative operazioni di sgusciatura l'Ente autorizzerà le attrezzature commerciali ed industriali esistenti.

Art. 10.

All'atto del conferimento all'ammasso dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia al conferente apposito bollettino contenente l'indicazione della quantità, qualità, varietà e caratteristiche del prodotto conferito.

Art. 11.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a stabilire, previe intese con quello per gli scambi e per le valute, per ciascun prodotto di cui all'art. 1 la quota da riservare per l'esportazione e determinerà i contingenti per le Forze armate, per gli usi industriali e per il consumo diretto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà alle assegnazioni dei prodotti.

Art. 12.

Fatta eccezione per i trasporti ai centri ammasso è fatto divieto di trasferire i prodotti di cui al precedente art. 1 senza la bolletta di accompagnamento rilasciata dall'Ente ammassatore della Provincia in cui trovasi il prodotto che si intende spedire o trasferire.

Art. 13.

E' estesa ai pinoli l'applicazione delle disposizioni di cui al vigente decreto Ministeriale 4 novembre 1941-XX, relativo alla disciplina della distribuzione degli olii di mandorle, nocciole, noci e degli olii vegetali purissimi denominati « olii tipo ».

Art. 14.

Sono abrogati l'art. 5 del decreto Ministeriale 29 maggio 1942-XX ed i seguenti decreti Ministeriali:

decreto Ministeriale 29 agosto 1941-XIX, relativo alla disciplina del mercato delle nocciole;

decreto Ministeriale 15 dicembre 1941-XX, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e del consumo delle nocciole, mandorle e delle relative farine;

nonchè le altre disposizioni eventualmente contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 15.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

Comune di . . . .

Denuncia N. . . . .

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SCHEDA DI DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLE MANDORLE - NOCCIOLE - NOCI - PINOLI E PISTACCHI [1]

Decreto Ministeriale dell'8 settembre 1942-XX, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 212 del 9 settembre 1942-XX

Il sottoscritto (2) . . . . *nella sua qualità di* (3) . . . . *domiciliato nel Comune di* . . . . *via* . . . . *n.* . . . . *Prov. di* . . . . *denuncia i seguenti quantitativi di* (4) MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PINOLI, PISTACCHI *e relative farine e pastoni non disoleati* (5) *detenuti nel Comune di* . . . . *e nei magazzini sotto indicati per ogni prodotto denunciato che rimangono vincolati all'Ente Economico della Ortoflorofrutticoltura.*

MANDORLE

Mandorle in guscio

Varietà . . . . q.li . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
Totale mandorle in guscio . . . . . . q.li . . . . . .
Dichiara di trattenere per uso familiare (6) » . . . . . .
Si impegna pertanto di consegnare:
Mandorle in guscio . . . . q.li . . . . . .

Mandorle sgusciate

Varietà . . . . q.li . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
Totale mandorle sgusciate . . . . . . q.li . . . . . .
Dichiara di trattenere per uso familiare (6) » . . . . . .
Si impegna pertanto di consegnare:
Mandorle sgusciate . . . . q.li . . . . . .
Farine e pastoni di mandorle non disoleate » . . . . . .

I prodotti di cui sopra si trovano nel Comune di . . . . *Contrada di* . . . . *Via* . . . . . . *n.* . . . . *magazzino proprio o presso il sig.* . . . . (5) *suo fiduciario* / *colono*

NOCCIOLE E NOCI

Nocciole in guscio

Varietà . . . . q.li . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
Totale nocciole in guscio . . . . q.li . . . . .
Dichiara di trattenere per uso familiare (6) » . . . . .
Si impegna pertanto di consegnare:
Nocciole in guscio . . . . q.li . . . . .
Farine e pastoni di nocciole non disoleate » . . . . .

Noci in guscio

Varietà . . . . q.li . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
Totale noci in guscio . . . . q.li . . . . . .
Dichiara di trattenere per uso familiare (6) » . . . . . .
Si impegna pertanto di consegnare:
Noci in guscio . . . . q.li . . . . . .
Farine e pastoni di noci non disoleate . » . . . .

I prodotti di cui sopra si trovano nel Comune di . . . . *Contrada di* . . . . *Via* . . . . *n.* . . . . *magazzino proprio o presso il sig.* . . . . (5) *suo fiduciario* / *colono*

PINOLI E PISTACCHI

Pinoli in guscio

Varietà . . . . q.li . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
Totale pinoli in guscio . . . . q.li . . . . . .
Dichiara di trattenere per uso familiare (6) » . . . . . .
Si impegna pertanto di consegnare:
Pinoli in guscio . . . . q.li . . . .

Pistacchi in guscio

Varietà . . . . q.li . . . . . .
» . . . . » . . . . . .
Totale pistacchi in guscio . . . . q.li . . . . . .
Dichiara di trattenere per uso familiare (6) » . . . . . .
Si impegna pertanto di consegnare:
Pistacchi in guscio . . . . q.li . . . . . .

I prodotti di cui sopra si trovano nel Comune di . . . . *Contrada di* . . . . *Via* . . . . . . *n.* . . . . *magazzino proprio o presso il sig.* . . . . (5) *suo fiduciario* / *colono*

Il sottoscritto dichiara di possedere magazzini adatti per la conservazione dei prodotti denunciati. Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua personale responsabilità a tutti gli effetti di legge che i dati forniti col presente modello sono conformi a verità.

Il denunciante

. . . .
(cognome, nome e paternità)

(1) La presente scheda compilata in ogni sua parte deve pervenire all'Ufficio Provinciale dell'Ortoflorofrutticoltura di . . . . . ., Via . . . . , n. . ., entro i 30 giorni dalla raccolta dei singoli prodotti sottoposti all'ammasso. Sarà presentata nei Capoluoghi di Provincia direttamente all'Ufficio Prov. dell'Ente Economico della Ortoflorofrutticoltura. Negli altri Comuni al Podestà. — (2) Cognome, nome e paternità. — (3) Indicare se produttore o commerciante o esportatore. — (4) *Quando il prodotto si trova in più Comuni il detentore è tenuto a fare una denuncia per ogni Comune.* — (5) Cancellare la parte che non serve. — (6) E' consentito ad *ogni produttore* di trattenere complessivamente per uso familiare fino ad un massimo di: *per le Mandorle, Nocciole e Noci Kg.* 80 *se con guscio e Kg.* 40 *se sgusciate; per i Pinoli e Pistacchi Kg.* 10 *se con guscio e Kg.* 5 *se sgusciate.*

Ricevuta della scheda di denuncia obbligatoria N. . . . . . *di q.li* . . . . *di* . . . . *di q.li* . . . . *di* . . . . *di q.li* . . . . . *di* . . . . *presentata dal sig.* . . . . *domiciliato nel Comune di* . . . .

Data 1942-XX

Il Capo dell'Ufficio Provinciale
dell'Ente Economico della Ortoflorofrutticoltura

. . . .

(3511)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare (avviso di rettifica)

Nell'elenco di ricompense al valor militare — pubblicato a pagina 3466 della *Gazzetta Ufficiale* in data 25 agosto 1942-XX, n. 199 — il nominativo Orrigo Flaminio, primo dell'elenco delle « medaglie d'argento » deve intendersi sostituito dal seguente:

« Giordano Salvatore fu Luigi e fu Sherito Filomena, nato a Nocera (Salerno) il 19 gennaio 1890, tenente colonnello in s.p.e. dell'XI brigata coloniale ».

(3449)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1942-XX, si nomina, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, il rag. Eolo Ricci Maccarini di Francesco, liquidatore della Soc. an. coop. agricola di Barbiano, con sede in Barbiano (Cotignola), in sostituzione dei liquidatori nominati dall'assemblea in data 12 giugno 1938-XVI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1942-XX, i poteri conferiti al cav. Francesco Magni, commissario del Consorzio cooperativo produttori latte, con sede in Novara, sono prorogati dal 3 settembre 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1942-XX, i poteri conferiti al sacerdote don Nazzareno Marinelli, commissario della Soc. an. cooperativa di consumo « Il Conero », con sede in Sirolo (Ancona), sono prorogati dal 5 maggio 1942-XX al 15 novembre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1942-XX, viene ratificato il provvedimento del prefetto di Vicenza del 22 luglio 1942-XX, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Caseificio sociale di Pennar di Asiago e la nomina di un commissario nella persona del rag. Bruno Valeri, confermando nell'incarico il commissario stesso fino al 30 novembre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1942-XX, si nomina il comm. avv. Michele Rinaldi, liquidatore della Soc. an. cooperativa di consumo « Principe di Piemonte » con sede in Talsano, in sostituzione del rag. Ettore Ottino.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1942-XX, vengono prorogati, fino al 31 agosto 1942-XX, i poteri del sig. Giovanni Maria Falchi, commissario della Soc. an. cooperativa « Consorzio Pastori », con sede in Torralba (Sassari) e viene nominato commissario dell'azienda predetta, dal 31 agosto 1942-XX per un periodo di quattro mesi, il sig. Andrea Chessa, in sostituzione del precedente.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1942-XX, viene sciolto il Consiglio di amministrazione della Soc. an. cooperativa Uniti Ricambisti Italiani (U. R. I.), già Unione italiana fra industriali e commercianti dei ricambi, con sede in Milano e viene nominato, per il periodo di quattro mesi dalla data del decreto, commissario per la straordinaria gestione, il dott. rag. Andrea Trentini, munito delle facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e messa in liquidazione della Cooperativa stessa.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1942-XX, il sig. Orlando Cavaterra è nominato liquidatore della Soc. an. cooperativa Prima cooperativa Luigi Luzzatti per costruzione di case popolari nei Castelli Romani, con sede in Nemi (Roma).

(3483)

Prezzi dei semilavorati di celluloide e dei relativi manufatti

In relazione al prezzo della canfora fissato con provvedimento P. 390 del 1° luglio c.a. il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 463 del 24 agosto c.a. ha stabilito come appresso i prezzi di vendita dal produttore dei semilavorati di celluloide:

Lastre (formato cm. 60×140)

Voce		Prezzo	
1. Trasparente extra	L.	81,85	al kg.
Trasparente 1ª qualità	»	74,95	»
Trasparente 2ª qualità	»	70,80	»
Trasparente 3ª qualità	»	59,50	»
2. Bianco translucido extra	»	81,85	»
Bianco translucido 1ª qualità	»	63,20	»
Bianco translucido 2ª qualità	»	54,25	»
Bianco translucido 3ª qualità	»	49,40	»
3. Bianco opaco 1ª qualità	»	54,25	»
Bianco opaco 2ª qualità	»	43,20	»
Bianco opaco 3ª qualità	»	40,55	»
4. Avorio venato extra	»	83,95	»
Avorio venato 1ª qualità	»	75,65	»
Avorio venato 2ª qualità	»	67,35	»
Avorio venato 3ª qualità	»	60,10	»
5. Nero extra fisso	»	68,05	»
Nero 1ª qualità	»	54,90	»
Nero 2ª qualità	»	43,20	»
Nero 3ª qualità	»	35,60	»
6. Colorati translucidi 1ª qualità	»	65,30	»
Colorati translucidi 2ª qualità	»	60,80	»
Colorati translucidi 3ª qualità	»	53,35	»
7. Colorati opachi 1ª qualità	»	56,40	»
Colorati opachi 2ª qualità	»	48,70	»
Colorati opachi 3ª qualità	»	39,20	»
8. Tartaruga 1ª qualità	»	55,60	»
Tartaruga 2ª qualità	»	40,45	»
Tartaruga 3ª qualità	»	38,50	»
9. Tartaruga mezzo bionda extra	»	109,50	»
Tartaruga mezzo bionda 1ª qualità	»	72,55	»
Tartaruga mezzo bionda 2ª qualità	»	51,45	»
Tartaruga mezzo bionda 3ª qualità	»	44,30	»
10. Marmorizzati	»	45,25	»
11. Quarzi	»	65,30	»
12. Perle metalliche 1ª qualità	»	88,05	»
Perle metalliche 2ª qualità	»	74,95	»
Perle metalliche 3ª qualità	»	63,20	»
13. Madreperla 1ª qualità	»	206,15	»
Madreperla 2ª qualità	»	150,90	»
Madreperla 3ª qualità	»	120,50	»
14. Diamantine	»	110,85	»
15. Tinsel	»	116,40	»
16. Imitazione corni usuali, legni, marmi, ambra ecc.	»	86,70	»
17. Imitazione corni pregiati, Irlanda, pelli, serpente, lucertola, sughero, alabastro, ecc. (colori a molti passaggi)	»	108,80	»

Tubi (lunghezza cm. 190 per pompe, manopole, impugnature, ricoperture e simili)

Voce		Prezzo	
1. Nero extra	L.	68,05	al kg
Nero 1ª qualità	»	54,20	»
Nero 2ª qualità	»	39,05	»
Nero 3ª qualità	»	30,75	»
2. Colori uniti extra (1)	»	69,45	»
Colori uniti 1ª qualità (1)	»	60,45	»
Colori uniti 2ª qualità (1)	»	48,70	»
Colori uniti 3ª qualità (1)	»	40,45	»
3. Trasparente 1ª qualità	»	108,10	»
Trasparente 2ª qualità	»	88,75	»
Trasparente 3ª qualità	»	77,70	»
4. Perle metalliche (argento, ecc.)	»	88,75	»
5. Colori speciali (lo stesso prezzo delle lastre).			

(1) Compreso il rosa carne per bombole.

Bastoni (lunghezza cm. 135 diametro superiore a mm. 7).

1. Madreperla . . . . L. 226,85 al kg.
2. Perle metalliche . . . . . . » 205,45 »
3. Fantasie senza perla . . . . » 175,75 »
4. Imitazione legni, corni, ecc. . . . » 149,50 »
5. Trasparente e colorati . . . . » 129,50 »
6. Nero extra . . . . » 95,65 »
   Nero 1ª qualità e miscugli . . . . » 61,80 »
   Nero 2ª qualità e miscugli . . . . » 54,25 »
   Nero 3ª qualità e miscugli . . . . » 45,95 »

Tubi (lunghezza cm. 100, per penne stilografiche e simili).

1. Madreperla . . . . L. 233,55 al kg.
2. Perle metalliche . . . . . . » 218,55 »
3. Fantasie senza perla . . . . » 189,25 »
4. Imitazione legni, corni, ecc. . . . » 160,55 »
5. Trasparente e colorati . . . . » 139,70 »
6. Nero extra . . . . » 114,95 »
   Nero 1ª qualità . . . . » 80,45 »
   Nero 2ª qualità . . . . » 69,35 »
   Nero 3ª qualità . . . . » 57,65 »

Fili e profilati fustellati (lunghezza cm. 135) *e nastri*: aumento del 30 % sul prezzo delle lastre.

Filo rubino (trafilato) . . . . . L. 45,95 al kg.

NOTE.

Finitura. — Per lastre, s'intendono lastre grezze, ossia non lucidate nè altrimenti lavorate alla superficie.

Per tubi, s'intendono tubi grezzi non lucidati, nè altrimenti lavorati alla superficie, non rettificati e non spinati.

Lastre lucidate da un lato e grezze dall'altro (L.R.): aumento di L. 1 il foglio.

Lastre mattate da un lato e grezze dall'altro (R.M.): aumento di L. 1 il foglio.

Lastre lucidate da due lati (L.L.): aumento di L. 1,75 il foglio.

Lastre mattate da due lati (M.M.): aumento di L. 1,75 il foglio.

Lastre lucidate da un lato e mattate dall'altro (L.M.): aumento di L. 1,75 il foglio.

Tubi faccettati (otta-deca-dodecagenali) L. 22,50 il kg. in più sui prezzi di listino.

Spessori lastre. — I prezzi del listino valgono per spessori da mm. 0.30 in su; per spessori inferiori vanno applicate le seguenti *maggiorazioni*:

per spessori da mm. 0.29 a 0.25 . . . L. 2,50 il kg.
per spessori da mm. 0.24 a 0.20 . . . » 6,— »
per spessori da mm. 0.19 a 0.15 . . . » 13,50 »
per spessori da mm. 0.14 a 0.125 . . . » 19,50 »
per spessori da mm. 0.124 a 0.10 . . . » 26,50 »

Compensati. — Per i compensati i prezzi sono da calcolare sulla base dei componenti, più la spesa d'incollatura e sfrido.

Spessori di parete dei tubi. — I prezzi della categoria tubi per pompe, manopole, impugnature, ricoperture e simili, valgono per tubi con parete di spessore non inferiore a mm. 1.

Per tubi con parete inferiore a mm. 1 si applicano le seguenti maggiorazioni:

da mm. 0.9 a 0.3 . . . . L. 6 al kg.
da mm. 0.29 a 0.25 . . . . » 11 »
da mm. 0.24 a 0.20 . . . . » 17 »

I prezzi per la categoria « tubi per penne e simili », valgono per tubi di spessore minimo di parete di mm. 1.75. Per spessore di parete tra mm. 1.50 e mm. 1.175, 20 % di aumento sui prezzi di listino.

Qualità. — *Per qualità extra* s'intende materiale fabbricato con materie nuove, esclusi i cascami di celluloide, completamente essiccato ed esente da difetti, esatto di spessore, imbianchito per i colori chiari, a molteplici passaggi in pressa per alcuni tipi pregiati, di colore stabile alla luce ed al calore.

Per la *prima qualità* s'intende materiale fabbricato con materie nuove esclusi i cascami di celluloide, completamente essiccato, esente da difetti, esatto di spessore, imbianchito per i colori chiari, a molteplici passaggi in pressa per alcuni tipi pregiati.

Per *seconda qualità* s'intende materiale fabbricato con materie nuove e con cascami di celluloide, completamente essiccato e parzialmente imbianchito per i colori chiari.

Per *terza qualità* s'intende materiale fabbricato esclusivamente con cascami di celluloide e completamente essiccato.

Vendite da magazzino del rivenditore. — Per le vendite da magazzino dei rivenditori di piccoli quantitativi di semilavorati di celluloide, inferiori ai 25 chili, i prezzi del presente listino potranno essere maggiorati delle spese di trasporto effettivamente sopportate e documentate nonchè da un compenso per il servizio di distribuzione, che, riferito ai prezzi di vendita del produttore, non potrà superare in ogni caso il 30 %.

Manufatti di celluloide. — I prezzi dei manufatti di celluloide restano immutati nei livelli attualmente consentiti a termine delle disposizioni in vigore.

(3456)

Riassunto del provvedimento P. 464 del 25 agosto 1942-XX, relativo ai prezzi delle calzature invernali ed estive

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 464, ha stabilito come segue i prezzi delle calzature-tipo invernali ed estive, per uso civile, rispondenti ai requisiti previsti dall'apposito capitolato di cui alla circolare C. 298, in data 8 agosto u. s. del Ministero stesso (Direzione generale dei consumi industriali):

TIPO	Misura	Calzature invernali		Calzature estive	
		Dal produttore	Al consumatore	Dal produttore	Al consumatore
Da uomo - *A*	—	115	150	104	140
Da uomo - *B*	—	100	134	93	125
Da uomo - *C*	—	60	81	54	73
Da donna - *A*	—	110	150	104	140
Da donna - *B*	—	100	134	93	125
Da donna - *C*	—	50	67	50	67
Da ragazzi - *A*	36-38	90	120	83	112
Da ragazzi - *A*	33-35	80	106	73	98
Da ragazzi - *A*	30-32	70	92	65	87
Da ragazzi - *A*	27-29	65	87	59	80
Da ragazzi - *A*	24-26	59	80	55	74
Da ragazzi - *B*	36-38	72	96	66	89
Da ragazzi - *B*	33-35	65	87	59	80
Da ragazzi - *B*	30-32	59	79	54	73
Da ragazzi - *B*	27-29	53	71	49	66
Da ragazzi - *B*	24-26	49	66	45	61
Da ragazzi - *C*	36-38	42	56	39	52
Da ragazzi - *C*	33-35	38	51	35	47
Da ragazzi - *C*	30-32	33	45	31	42
Da ragazzi - *C*	27-29	31	42	28	38
Da ragazzi - *C*	24-26	29	39	26	35
Da bambini - *D*	21-23	34	45	34	45
Da bambini - *D*	18-20	27	37	27	37
Da bambini - *D*	16-17	22	30	22	30

E' fatto obbligo al produttore di imprimere in modo indelebile, tanto all'esterno che all'interno delle calzature, l'indicazione del *tipo*, del *prezzo di vendita al consumatore* e della ditta *produttrice*.

Il produttore che venda calzature-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito dovrà imprimere sulle calzature stesse il prezzo di vendita al consumatore proporzionalmente ridotto.

I produttori di calzature potranno vendere le *calzature fabbricate anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora consegnate*, a condizione che pratichino per tali calzature prezzi non superiori a quelli previsti dalla tabella che precede, per le calzature estive, ed alle quali esse possono essere assimilate in base alle loro caratteristiche, fatta eccezione per le calzature tipo « C » da uomo, per le quali non potrà essere superato il prezzo precedentemente in vigore (L. 67 per la vendita al consumatore).

Il nuovo prezzo dovrà essere impresso in modo indelebile sia all'interno che all'esterno delle calzature stesse, indipendentemente dalla circostanza che l'impressione del prezzo precedente sia stata già praticata o meno.

I commercianti *già in possesso di tali tipi di calzature* potranno continuarne la vendita ai prezzi attuali, fino a data da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni, ma dovranno farne denuncia al locale Consiglio provinciale delle Corporazioni.

La denuncia dovrà indicare la *qualità* e la *quantità delle calzature* detenute alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e cioè al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la *ditta fornitrice* e gli *estremi delle relative fatture di acquisto.* La denuncia dovrà essere presentata non oltre 10 giorni dalla data della pubblicazione predetta.

Sarà in facoltà dei commercianti che riscontrassero evidenti sproporzioni fra il prezzo e la qualità di tali tipi di calzature di ricorrere ad apposita Commissione, che sarà costituita presso il Consiglio provinciale delle Corporazioni e composta dal direttore dell'Ufficio provinciale corporativo in qualità di presidente e da un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli industriali e dell'Unione provinciale fascista dei commercianti.

Le Commissioni provinciali determineranno, entro i limiti delle disposizioni di cui sopra, il prezzo che può essere attribuito alle calzature sottoposte al loro giudizio, tenendo presenti tutti i requisiti tecnici che una calzatura di buona durata deve possedere.

Qualora la valutazione risulti inferiore al prezzo fatturato dal fabbricante al commerciante ricorrente, la Commissione disporrà che il produttore — a sua scelta — rimborsi al commerciante la differenza fra i due prezzi, ovvero dichiari al commerciante di volere ritirare le calzature, che dovranno in tal caso essere spedite dal commerciante stesso a proprie spese, intendendosi così annullato il relativo contratto di compravendita.

Nel caso che il produttore ritiri la merce e questa sia stata pagata dal commerciante, il produttore gli rimborserà subito il corrispondente importo pagato.

Nel caso invece che il fabbricante preferisca di rimborsare al commerciante la differenza corrispondente, fra il prezzo praticato nella vendita e il minor prezzo fissato dalla Commissione, il commerciante avrà l'obbligo di imprimere sulle calzature, in modo indelebile, il nuovo prezzo di vendita al consumatore, che deve corrispondere al nuovo prezzo di vendita dal produttore maggiorato di non oltre il 35 %.

Il produttore dovrà eseguire le decisioni della Commissione entro 10 giorni del ricevimento della relativa comunicazione.

Gli artigiani che provvedano alla confezione delle calzature-tipo che essi hanno facoltà di produrre a termine delle disposizioni del punto 9 del capitolato annesso al decreto Ministeriale 6 agosto 1942-XX, dovranno praticare prezzi non superiori a quelli della tabella di cui alla presente circolare, quando tali calzature siano eseguite su commissioni di ditte commerciali.

Gli artigiani che provvedano alla confezione delle predette calzature su misura e su ordinazione diretta del cliente privato consumatore dovranno praticare prezzi che non superino di oltre il 50 % quelli stabiliti dalla tabella di cui sopra.

(3457)

Riassunto del provvedimento P. 468 del 25 agosto 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi delle cravatte non di seta

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 468 del 25 agosto 1942-XX, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di cravatte non di seta, escluse quelle a maglia, da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentati, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente cravatte-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi si intendono franco fabbrica, pagamento a 30 giorni netto, imballo esterno al costo.

3. — Il produttore che venda cravatte-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 5 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — I prezzi massimi di vendita al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella, a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

5. — E' fatto obbligo al produttore di apporre, con stampigliatura indelebile o mediante declacomania, in modo ben visibile, e colori contrastanti con quelli del tessuto sul rovescio della parte stretta di ogni cravatta prodotta, l'indicazione del numero del tipo del prezzo di vendita al consumatore. Il produttore dovrà inoltre apporre, su ogni dozzina di cravatte prodotte, un cartellino, fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, con l'indicazione della ragione sociale della sua ditta e sede, del numero del tipo della confezione, della categoria e numero del tipo del tessuto impiegato e del prezzo di vendita al consumatore a capo.

6. — Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, aumentati di non oltre il 16 %, per merce franco magazzino del grossista stesso pagamento contanti.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo delle cravatte vendute ed aggiungere la dichiarazione che le stesse sono munite delle indicazioni e del cartellino di cui al punto 5.

8. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente la cravatta vènduta munita delle indicazioni prescritte al punto 5.

9. — I fabbricanti di cravatte non di seta, escluse quelle a maglia, potranno vendere le cravatte prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, o in corso di lavorazione alla data stessa, a condizione però che pratichino per tali cravatte prezzi non superiori a quelli delle cravatte-tipo cui esse possono essere assimilate, in base al costo del tessuto impiegato e alle loro caratteristiche tecniche, ed applichino le disposizioni del precedente punto 5, facendo cedere alla voce «tipo» la dizione «assimilato». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato, aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche migliori di quelle previste per le cravatte tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita a prezzo superiore a L. 93,55 la dozzina.

10. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 31 ottobre 1942-XXI la vendita delle cravatte non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non siano munite quindi delle indicazioni prescritte al punto 5, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante, prezzi non superiori a quelli risultanti dalle relative fatture di acquisto, della merce presso il produttore, maggiorati al massimo del 16 %.

Il dettagliante potrà effettuare fino al 31 dicembre 1942-XXI, la vendita delle cravatte non tipo non munite delle indicazioni prescritte al precedente punto 5, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 50 o del 34 %.

11. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio, a partire rispettivamente dal 1° novembre p. v. e dal 1° gennaio p. v., non potranno vendere le cravatte non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio, per le corrispodenti cravatte-tipo, cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati. Quando si tratti di cravatte non tipo aventi caratteristiche migliori del tipo 4, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per tale tipo.

Le cravatte non tipo, aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti-tipo dovranno essere vendute a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

14. — Il presente provvedimento entrerà in vigore nel 15° giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE CRAVATTE-TIPO

	Prezzo di vendita franco fabbrica pagamento a 30 giorni netto di sconto — Lire alla dozzina	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per capo
Tipo 1. — *Cravatta comune* - Confezionata a regola d'arte, con tessuto tipo 87 della cat. « A », senza rinforzo interno, lunga almeno cm. 120, a tre giunte	42,25	5 —
Tipo 2. — *Cravatta* - Confezionata a regola d'arte, con tessuto tipo 88, 88-*a*, 89, 90, 91, 91-*a*, 93 della cat. « A » con rinforzo interno, lunga almeno centimetri 120 a tre giunte . . .	66,40	8,50
Tipo 3. — *Cravatta* - Confezionata a regola d'arte, con tessuto tipo 92, 92-*a*, 95, 96, 97, 98 cat. « A », con rinforzo interno, lunga almeno cm. 124, a tre giunte	75,70	9,50
Tipo 4. — *Cravatta* - Confezionata a regola d'arte, con tessuto tipo 94, 99, 100, 101, 102, 103, della cat. « A », con rinforzo interno, lunga almeno centimetri 128, a due giunte centrate .	93,55	11,50

(3458)

Riassunto del provvedimento P. 461 del 24 agosto 1942-XX, relativo all'autorizzazione a vendere calzature a norma del decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 461 del 24 agosto 1942-XX, ha dato facoltà ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno di autorizzare le ditte che ne facciano richiesta — impegnandosi a non superare il prezzo di L. 160 al paio — a vendere le partite di calzature non tipo che erano state bloccate presso di esse, e che in precedenza le stesse ditte avevano dichiarato di non poter vendere nei limiti del prezzo anzidetto.

Le ditte che otterranno tale autorizzazione dovranno perciò vendere le calzature di cui trattasi a prezzo *non superiore a lire centosessanta* il paio, dandone notizia alla organizzazione di categoria competente, perchè questa ne tenga conto ai fini della cancellazione dagli elenchi delle calzature a suo tempo denunziate.

I Consigli provvederanno ad accertarsi dell'effettiva osservanza di quanto sopra.

(3488)

Riassunto del provvedimento P. 471 del 28 agosto 1942-XX, relativo ai prezzi del sapone neutro per neonati - Prezzi dei saponi antisettici e medicinali.

SAPONE NEUTRO PER NEONATI

Con riferimento alle disposizioni impartite dal Ministero delle corporazioni (Ufficio grassi industriali) con circolare n. 55 del 1° luglio c. a. per la distribuzione razionata del sapone neutro per neonati, lo stesso Ministero con provvedimento P. 471 del 28 agosto c. a. ha stabilito come appresso le caratteristiche e i prezzi di vendita del detto sapone.

Il sapone per neonati, da prodursi in pezzi da 100 grammi, dovrà essere pilato, con reazione decisamente neutra, con un contenuto di almeno 75 % di acidi grassi e con una umidità non superiore al 5 % (le percentuali sono riferite alla grammatura impressa sul sapone).

E' consentita l'aggiunta di amido in misura non superiore al 3 %; di lanolina o di altre sostanze di riconosciuta proprietà emolliente, nonchè l'aggiunta di lecitina, colesterina, vitamine ed essenze naturali (timo, lavanda e bergamotto).

Il sapone per neonati dovrà portare impresso su ogni pezzo le seguenti indicazioni:

1) nome e sede della ditta fabbricante;
2) la dizione « sapone per neonati »,
3) il peso: « grammi 100 »;
4) il prezzo di vendita al consumo.

I prezzi di vendita vengono così stabiliti:

a) dal produttore al grossista per merce imballata resa franco stazione ferroviaria destino, con imballaggio a rendere in porto assegnato, L. 43 al kg.;

b) dal grossista al rivenditore (farmacista) per merce resa franco stazione ferroviaria destino, L. 47,50 al kg.;

c) dal rivenditore al consumatore, compresa imposta entrata, L. 60 al kg., e cioè *L.* 6 *per ogni pezzo da grammi* 100.

SAPONI MEDICINALI, ANTISETTICI E DISINFETTANTI

I suddetti saponi, per i quali vengano consentite la fabbricazione e la vendita, ai sensi del decreto Ministeriale del 31 gennaio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio successivo, dovranno essere messi in commercio soltanto in pezzi da gr. 100 e dovranno essere venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti per il sapone da toletta, tipo unico con circolare P. 234 del 10 febbraio c. a.

Obbligo dell'indicazione del prezzo. — Nella vendita del sapone da toletta tipo unico e dei saponi medicinali, antisettici e disinfettanti è fatto obbligo ai produttori di imprimere su ogni pezzo il prezzo di vendita al consumo.

(3471)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla disciplina del prezzo delle polpe di frutta della produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come nell'unita tabella, i prezzi delle polpe di frutta del raccolto 1942.

Tali prezzi si intendono per quintale netto di frutto immesso in fusti, e col residuo secco indicato per ciascuna qualità di polpa, pagamento in contanti, merce franco vagone partenza, fusti a rendere franco stazione venditore.

Il venditore dovrà indicare sui fusti il peso lordo, il peso netto del frutto contenuto e il residuo secco della miscela.

Nel caso in cui il residuo della miscela contenuta nel fusto non corrispondesse a quello della tabelle, il prezzo sarà stabilito in base al grado di residuo effettivamente riscontrato, aumentando, su la differenza, il prezzo-grado del 10 %, sia in caso di aumento che in diminuzione, come nel seguente esempio:

polpa di albicocche, residuo riscontrato al refrattometro 11°, grado base 10; prezzo delle polpe, come da tabella L. 265; prezzo di un grado = L. 265 : 10 = L. 26,50; aumento per un grado in più = L. 26,50 + 10 % = L. 29,15; prezzo della polpa di albicocche ad 11° = L. 265 + 29,15 = L. 294,15 al quintale. Se invece la polpa di albicocche risultasse al refrattometro 9°, il conteggio sarebbe: L. 265 — 29,15 = L. 235,85 al quintale.

La determinazione del residuo sarà eseguita dal laboratorio chimico ufficiale autorizzato più vicino, col refrattometro Zeiss con scala per zuccheri, grande modello, a 20° C. In caso di contestazione, la determinazione del residuo sarà effettuata dalla Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma.

Per le polpe di arancie acquistate dal 1° agosto corrente anno e per tutte le altre polpe acquistate dal 1° novembre corrente anno in poi verrà corrisposta una maggiorazione dell'1 % per quintale-mese, sino ad un limite massimo di 7 mesi, a titolo di compenso per magazzinaggio, cali e interessi. Saranno considerati soltanto i mesi interi e non le frazioni di mese.

TABELLA DEI PREZZI DELLE POLPE DI FRUTTA
(in lire al quintale)

	Prezzo per quintale netto sgocciolato	Residuo secco
1) Albicocche senza nocciolo	265	10
2) Arancie	184	8
3) Amarene e ciliege senza gambo: con nocciolo	247	12
4) Amarene e ciliege senza gambo: senza nocciolo	291	12
5) Fragole	352	7
6) Mele	162	10
7) Pere	155	10
8) Pesche bianche senza nocciolo	237	7
9) Pesche gialle senza nocciolo	253	10
10) Susine con nocciolo	148	11
11) Susine senza nocciolo	170	11

Il Ministro: PARESCHI

(3486)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 settembre 1942-XX - N. 157

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6797
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,225
Id. 3,50 % (1902)	83,45
Id. 3 % lordo	67,80
Id. 5 % (1935)	96,625
Redimib. 3,50 % (1934)	83,40
Id. 5 % (1936)	97,825
Id. 4,75 % (1924)	495,425
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,775
Id. 4 % (15-12-43)	99,15
Id. 5 % (1944)	99,15
Id. 5 % (1949)	98,025
Id. 5 % (15-2-50)	97,70
Id. 5 % (15-9-50)	97,575
Id. 5 % (15-4-51)	97,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate per l'ammortamento in conto per l'esercizio 1938-1939, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio di Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
13	14	2	3210	3221	12
31		1	3224	3227	4
33		1	3229	3237	9
54		1	3239	3252	14
72		1	3254	3267	14
80	81	2	3269	3270	2
112		1	3346		1
851		1	3354		1
878		1	3892		1
961		1	3947	3956	10
971		1	4196	4197	2
1021	1022	2	4210		1
1031		1	4354	4355	2
1252		1	4407		1
1285		1	4521		1
1766		1	5069		1
2542	2543	2	5110	5111	2
2564		1	5118	5120	3
2691		1	5125	5129	5
3004		1	5406		1
3063		1	5483		1
3171	3174	4	5485	5486	2
3176		1	5542		1
3178	3182	5	5551		1
3184	3189	6	5726		1
3191	3195	5	6246		1
3197	3204	8	6262		1
3206	3208	3	10282		1

TITOLI DUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
26093	26094	1	38081	38082	1
26103	26104	1	38309	38322	7
26183	26186	2	38325	38330	3
26399	26400	1	38333	38346	7
27211	27212	1	38349	38352	2
27795	27796	1	38355	38366	6
27849	27850	1	38369	38374	4
28233	28234	1	38379	38382	2
28599	28606	4	38385	38386	1
28717	28718	1	38389	38404	8
28721	28722	1	38407	38408	1
29343	29344	1	38411	38442	16
30561	30562	1	38445	38448	2
31233	31234	1	38451	38458	4
31237	31240	2	38461	38464	2
31695	31696	1	38467	38468	1
31795	31796	1	38471	38486	8
31805	31806	1	38489	38500	6
31811	31812	1	38503	38508	3
32031	32070	20	38521	38540	10
32341	32344	2	38825	38830	3
32347	32348	1	39107	39110	2
32817	32820	2	39113	39116	2
35525	35528	2	39119	39120	1
35663	35666	2	39137	39138	1
35713	35716	2	39175	39176	1
35785	35788	2	39409	39414	3
35939	35942	2	39417	39418	1
35959	35960	1	39795	39798	2
37217	37220	2	39821	39822	1
37303	37304	1	40663	40666	2
37709	37710	1	41013	41022	5
37965	37968	2	41033	41034	1

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
41053	41060	4	48429	48430	1
41203	41208	3	50745	50746	1
41211	41212	1	50771	50772	1
41215	41218	2	50879	50880	1
41233	41234	1	53141	53142	1
41241	41248	4	53531	53532	1
41437	41438	1	53879	53880	1
41477	41480	2	54381	54382	1
41739	41740	1	54407	54408	1
42219	42220	1	54699	54702	2
42349	42350	1	69265	69268	2
44423	44426	2	70349	70352	2
44875	44876	1	70361	70364	2
45079	45080	1	70553	70554	1
45547	45548	1	71617	71618	1
45551	45552	1	72035	72038	2
46159	46160	1	73849	73854	3
46499	46500	1	73871	75874	2
46611	46614	2	78427	78430	2
46783	46792	5	80695	80696	1
48075	48076	1	80977	80980	2
48083	48084	1	81251	81254	2
48129	48130	1	81289	81290	1
48237	48238	1	81293	81302	5
48331	48336	3	—	—	—

TITOLI DECUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
126231	126240	1	157081	157090	1
127501	127510	1	157711	157720	1
128461	128480	2	158281	158290	1
128551	128560	1	159091	159100	1
129161	129170	1	159201	159210	1
130811	130820	1	159451	159460	1
131841	131860	2	159521	159530	1
135481	135490	1	159861	159870	1
135531	135540	1	159881	159890	1
135801	135810	1	160901	160910	1
135851	135860	1	161541	161550	1
135931	135940	1	161561	161640	8
137981	137990	1	161891	161910	2
138691	138700	1	161951	161960	1
140141	140150	1	161971	162000	3
140631	140640	1	162961	162970	1
141381	141440	6	162981	163000	2
141451	141470	2	163451	163460	1
143491	143500	1	164391	164400	1
147491	147500	1	164421	164430	1
147511	147520	1	165541	165550	1
148031	148050	2	166021	166030	1
148161	148170	1	166171	166180	1
148501	148520	2	170381	170390	1
149031	149040	1	170791	170800	1
150081	150090	1	173791	173800	1
150271	150280	1	173811	173820	1
150931	150940	1	175581	175590	1
150981	150990	1	176281	176290	1
151051	151060	1	177881	177890	1
151121	151130	1	202251	202260	1
151981	152030	5	211331	211340	1
152041	152050	1	217631	217640	1
152601	152650	5	217651	217670	2
153301	153310	1	223881	223890	1
153411	153420	1	224041	224050	1
153441	153450	1	224161	224170	1
154041	154050	1	233861	233870	1
156321	156330	1	—	—	—

TITOLI VENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
296361	296380	1	308381	308400	1
296401	296420	1	317721	317740	1
296441	296460	1	320081	320100	1
296821	296840	1	330501	330520	1
298061	298080	1	330541	330600	3
305401	305460	3	330961	330980	1
307521	307620	5	332361	332380	1
307781	307800	1	332681	332700	1

Dal	al	quantità	Da	a	quantità
336081	336100	1	375521	375540	1
336901	336920	1	381801	381820	1
338581	338600	1	386061	386080	1
339361	339380	1	441821	441840	1
340121	340140	1	441981	442020	2
348341	348360	1	442041	442060	1
353281	353300	1	442101	442140	2
354521	354540	1	443381	443420	2
354921	354960	2	443941	443960	1
355081	355100	1	446101	446120	1
355101	355140	2	449561	449580	1
355341	355360	1	449621	449640	1
355521	355540	1	450901	450920	1
356141	356180	2	497561	497580	1
356261	356300	2	497581	497620	2
356361	356380	1	509781	509820	2
358901	358920	1	510161	510200	2
360721	360740	1	513081	513260	9
364281	364300	1	531361	531420	3
364321	364340	1	535821	535860	2
364601	364620	1	541661	541680	1
364641	364660	1	609701	609720	1
367141	367160	1	610021	610040	1
367181	367200	1	610381	610400	1
367921	367940	1	—	—	—

TITOLI QUARANTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
651921	651960	1	768441	768600	4
666081	666120	1	768921	769000	2
666801	666880	2	769041	769160	3
673681	673960	7	769241	769280	1
675641	675680	1	771241	771280	1
677561	677600	1	780801	780840	1

TITOLI CENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
815201	815300	1	930301	930600	3
845801	846000	2	937301	937400	1
852901	853000	1	938201	938400	2
872001	872200	2	948501	948600	1
882501	882600	1	974701	975100	4
882701	883100	4	975201	975500	3
883201	883700	5	975601	975900	3
889401	889500	1	976001	976300	3
894801	894900	1	976401	976700	3
895001	895100	1	988401	988500	1
903501	903900	4	1188001	1188100	1
905601	905700	1	1209701	1209800	1
916001	916200	2	1218501	1218600	1
916601	916800	2	1982401	1982700	3
928401	928500	1	—	—	—

(3448)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nella diffida per smarrimento di certificati di rendita pubblicato a pag. 3290 della *Gazzetta Ufficiale* in data 7 agosto 1942-XX, n. 185, alla colonna terza in corrispondenza del numero d'iscrizione 52363 in luogo di: *Come sopra* deve leggersi: « *Micciché* Stefanina di Gaspare moglie di *Giudice* Francesco dom. a Roma ».

Inoltre i nominativi *Micchichè* e *Villes* riferibili rispettivamente ai numeri d'iscrizione 407547 e 298722 devono intendersi rettificati in: « *Miccichè* » e « *Villis* ».

(3477)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	160636	165 —	Luongo Rita ed Anna fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco, ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di *Craparelli* Giulia di Francesco, ved. Luongo, dom. a Napoli.	Luongo Rita ed Anna fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco, ecc., come contro, con usufrutto a favore di *Craparelli* Giulia di Francesco, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	476950	105 —	Fresia Teresa di Luigi, moglie di Daneo *Umberto*, dom. a Torino. La presente rendita è vincolata come dote della titolare.	Fresia Teresa di Luigi, moglie di Daneo *Antonio Achille Leone Umberto*, dom. a Torino, ecc., come contro.
Id.	181000	490 —	Lucchina *Enrichetta* fu Pietro, moglie di Caselotti Antonio fu Luigi, dom. a Messina	Lucchina *Antonia Maria Enrichetta* fu Pietro, ecc. come contro.
P. R. 5 %	39	20 —	Riella *Primo* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu Abbondio, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como), vincolata d'usufrutto a favore di Manzini Anna chiamata Rosa fu Abbondio, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella *Leone* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, chiamata Rosa fu Abbondio, ved. Riella, *e moglie in seconde nozze di Gottifredi Pietro*, dom. a Gravedona (Como), vincolata come contro.
Id.	40	60 —	Riella *Primo* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Manzini Anna, detta Rosa fu Abbondio, ved. Riella, dom. a Gravedona (Como).	Riella *Leone* fu Francesco, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 %	315855	2450 —	Terrile *Ida* fu *Luigi*, nubile, dom. a Genova.	Terrile *Luigia Battistina Ida* fu *Giovanni Luigi*, nubile, dom. a Genova.
Id.	165853	14 —	Mormino Salvatore di Ignazio, dom. a Termini Imerese (Palermo). L'usufrutto vitalizio spetta a Rubino Rosa fu Giuseppe, ved. di Catanzaro Salvatore, dom. a Termini Imerese (Palermo).	Mormino Salvatore di Ignazio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Termini Imerese (Palermo), ecc., come contro.
Id.	138038	70 —	Rocca Pietro, Maria, Margherita e *Giuseppe* fu Giuseppe, tutti quali eredi indivisi, dom. in Alcamo (Trapani), vincolato di usufrutto a favore di Rocca Pasqua fu Giuseppe, dom. in Alcamo.	Rocca Pietro, Maria, Margherita e *Giuseppa* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	31347	21 —	Cattani *Umberto* fu Antonio, dom. a Como, vincolato per cauzione del titolare quale contabile postale.	Cattani *Ugo Umberto* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	36446	3,50	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 % (1915)	25742	55 —	Gallarati Antonietta fu Giovanni, ved. di Lavelli Ramuccio, dom. a Voghera, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati *Luigi*, dom. in Voghera.	Gallarati Antonietta ecc., come contro, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Poggi *Paola Anna* fu Pietro, ved. di Gallarati *Angelo-Antonio Luigi*, detto Luigi, dom. in Voghera.
P. R. 3,50 %	200096	259 —	Delbono Ippolita fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Cecere *Pasqualina* fu Nicola, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Cecere *Pasqualina* fu Nicola, ved. Delbono.	Delbono Ippolita fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Cecere *Pasqua* fu Nicola, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Cecere *Pasqua* fu Nicola, ved. Delbono.
Id.	105302	21 —	*D'Acqui* Bruna fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Sarica Anna, dom. in Reggio Calabria.	*D'Aqui* Bruna fu Francesco, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	343070	59,50	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, *Antonietta*, Maria ed *Anna* di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dalla moglie di quest'ultimo Massa *Anna* fu Giacomo, dom. in Busano Canavese (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Massa *Anna* fu Giacomo, moglie di Perardi Domenico	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, *Antonia*, Maria e *Marianna* di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dalla moglie di quest'ultimo Massa *Rosalia Anna* fu Giacomo, dom. in Busano Canavese (Torino), con usufrutto vitalizio a favore di Massa *Rosalia Anna* fu Giacomo, moglie di Perardi Domenico.
Id.	417781	28 —	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, *Antonietta*, Maria ed *Anna* di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nasciturna dalla moglie di quest'ultimo Massa *Rosalia-Maria-Domenica-Marianna*, detta Anna fu Giacomo, dom. in Busano (Torino).	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, *Antonia*, Maria e *Marianna* di Domenico, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura dalla moglie di quest'ultimo Massa *Rosalia Anna* fu Giacomo, dom. in Busano (Torino).
Id.	757272	115,50	Perardi Pietro, Giacomo, Eugenio, Francesco, Marianna moglie di Marchetti Francesco, Maria (nubile) e Antonia, moglie di Perona Pietro, di Domenico e di Massa *Anna* fu Giacomo e prole nascitura di detta Massa *Anna* fu Giacomo	Come contro, e di Massa *Rosalia-Anna* fu Giacomo e prole nascitura di detta Massa *Rosalia Anna* fu Giacomo.
Id.	147447	52,50	Zavattaro *Francesco* di Andrea, dom. a Pallanza, ipotecato.	Zavattaro *Giuseppe-Francesco* di Andrea, ecc., come contro.
Id.	385113	157,50	Come sopra	Come sopra.
Id.	209786	140 —	Come sopra	Come sopra.
P. R. 3,50 %	408986	14 —	Beccuti Corrado fu Emilio, dom. a Novara, ipotecato a favore di *Berutti* o *Berruti Teresina* fu Luigi, moglie del titolare.	Beccuti Corrado Emilio, dom. a Novara. Ipotecato a favore di *Barruti Prosperina-Maria-Teresa* fu Luigi, moglie del titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	570293	91 —	Romano *Luisa* fu Raffaele, moglie di Odorisio *Francesco* fu Giuseppe, dom. in Mesagne (Lecce).	Romano *Saveria-Luisa* fu Raffaele, moglie di Odorisio *Francesco-Paolo* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Rendita 5 %	7998	3500 —	Pellegrini Cleanthe Emma di Davide, moglie di Rivoiro *Emanuele* fu Giovanni, dom. a Torino, vincolato per dote.	Pellegrini Cleanthe Emma di Davide, moglie di Rivoiro *Pietro Napoleone Emanuele* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	7993	1650 —	Pellegrini Cleanthe Emma di Davide, nubile, dom. a Torino, vincolata per dote in contemplazione del matrimonio da contrarre con Rivoiro *Emanuele* fu Giovanni.	Pellegrini Cleanthe Emma di Davide, nubile, dom. a Torino, vincolata in cotemplazione del matrimonio da contrarre con Rivoiro *Pietro Napoleone Emanuele* fu Giovanni.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3087)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.